

# Guida pratica

**L**a Guida Pratica rappresenta da sempre per i dirigenti sportivi un supporto per orientarsi tra le leggi, numerose ed in continuo cambiamento, che regolano il settore non profit sportivo. Il vademecum rinvia a fac-simili che possono essere richiesti ai Comitati Uisp. Si evidenzia che la presente guida è aggiornata a Maggio 2011 e che i contenuti esprimono l'opinione degli autori, consulenti Arsea srl,

allo scopo di fornire informazioni utili per la gestione delle associazioni sportive. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla Uisp per eventuali errori o inesattezze. Qui di seguito si evidenziano i fac-simili che potrete richiedere al Comitato Uisp con l'indicazione del paragrafo di pertinenza.

Fac-simili	Capitolo, paragrafo	Pag.
Atto costitutivo e statuto associazione sportiva dilettantistica.	Capitolo 1, paragrafo 2.1	77
Domanda di ammissione.	Capitolo 1, paragrafo 4.2	80
Verbali:		
- verbale di consiglio direttivo per approvazione del rendiconto annuale e convocazione assemblea	Capitolo 1, paragrafo 4.3	80
- verbale del consiglio direttivo per attribuzione di deleghe in materia di ammissione di nuovi soci		
- verbale del consiglio direttivo per apertura di conto corrente		
- verbale assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali		
Prima nota.	Capitolo 1, paragrafo 5.2	81
Rendiconto economico e stato patrimoniale.	Capitolo 1, paragrafo 5.2	81
Rendiconto del 5xmille.	Capitolo 1, paragrafo 5.4	81
Comunicazione all'Agenzia per il III Settore	Capitolo 1, paragrafo 6	83
Comunicazione alla SIAE per opzione regime di cui alla Legge 398	Capitolo 2, paragrafo 3	86
Ricevuta per detrazioni di spese sportive per minori	Capitolo 2, paragrafo 7.1	90
Modulo di rimborso spese a piè di lista	Capitolo 4, paragrafo 2	93
Lettera di incarico per		
- percettore compenso sportivo	Capitolo 4, paragrafo 3.6	95
- collaboratore amministrativo-gestionale		
Certificazione annuale dei compensi sportivi	Capitolo 4, paragrafo 3.6	96
Ricevuta fiscale per compenso sportivo	Capitolo 4, paragrafo 3.7	96

## INDICE

### CAPITOLO I

#### L'associazione sportiva dilettantistica

- 1 - L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale. p. 77
- 2 - La costituzione p. 77
- 3 - Gli adempimenti per accedere alle agevolazioni p. 79
- 4 - La gestione dell'associazione ed i controlli p. 80
- 5 - Contabilità e bilancio p. 81
- 6 - Scioglimento dell'associazione p. 83

### CAPITOLO II - Le associazioni sportive e il fisco

- 1 - Attività istituzionale p. 84
- 2 - Attività commerciale p. 85
- 3 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398 p. 86
- 4 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) p. 87
- 5 - Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte p. 88
- 6 - Bar circolistici p. 89
- 7 - Vantaggi fiscali per i terzi p. 90

### CAPITOLO III - Le Società Sportive Dilettantistiche

- 1 - Premesse p. 91
- 2 - Benefici fiscali p. 91
- 3 - Adempimenti contabili p. 92

### CAPITOLO IV - Rapporti di lavoro

- 1 - Premesse p. 93
- 2 - Il c.d. lavoro gratuito p. 93
- 3 - Le collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali) p. 93
- 4 - Le indennità di carica p. 96
- 5 - Le collaborazioni occasionali accessorie p. 96
- 6 - La sicurezza nei luoghi di lavoro p. 96

### CAPITOLO V - La legge sulla privacy

- 1 - Adempimenti p. 99
- 2 - Misure minime di sicurezza (art.33 e 36 del Dlgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003) p. 99
- 3 - Responsabilità p. 100

### CAPITOLO VI - Imposta sugli intrattenimenti, attività spettacolistica e diritto d'autore

- 1 - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) p. 101
- 2 - Diritto d'autore e diritti connessi p. 103

## Capitolo I

# L'associazione sportiva dilettantistica

## 1 - L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO STATALE

Il nostro ordinamento riconosce l'autonomia di quello sportivo: ciò significa che organizzazioni quali il Coni (*Ente pubblico disciplinato dal Dlgs 242/1999*), le Federazioni Sportive (*Enti di diritto privato a cui sono affidate alcune funzioni pubbliche*), le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva (*Enti di diritto privato*) possono regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse che sotto il profilo della gestione dei sodalizi.

È rimessa, per esempio, all'ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica. Gli atleti e gli istruttori non vengono infatti qualificati come dilettanti o professionisti in ragione del compenso percepito a fronte dell'attività prestata, ma si qualificano professionisti esclusivamente quelli operanti nel settore professionismo di una delle Federazioni (*calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato*) che ad oggi ha riconosciuto al proprio interno tale settore. Da ciò consegue la qualificazione come dilettanti di atleti ed istruttori che in realtà "vivono" di tale attività e pur tuttavia percepiscono solo i c.d. rimborsi spese forfettari (*sul punto cap.IV*).

In secondo luogo questa autonomia si realizza nel potere di riconoscere un determinato soggetto come facente parte dell'ordinamento sportivo. L'ordinamento statale (*da ultimo l'ar-*

*ticolo 90 della Legge 289/2002*) prescrive infatti i requisiti statutari e gestionali (*sul punto cap.I, par.2*) di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare di agevolazioni fiscali (*sul punto cap.II*), ma sono poi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva a valutarne l'affiliazione, subordinandola eventualmente al recepimento di ulteriori vincoli statutari e gestionali, e a garantire, così, la possibilità di iscrizione nel Registro del CONI.

La costituzione e la gestione di una associazione sportiva dilettantistica è pertanto condizionata dai vincoli previsti dalla legislazione di settore e da quelli derivanti dalle norme dell'ordinamento sportivo, ossia dalle norme del CIO, del CONI e dell'Ente cui risulta affiliata.

L'associazione che intenda beneficiare anche dello status di associazione di promozione sociale, dovrà inoltre verificare il rispetto dei vincoli statutari e gestionali previsti dalla Legge quadro, ossia la L.383/2000, e dalla relativa Legge regionale. Analogamente dovrà fare il sodalizio che aspiri a qualificarsi come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.10 del DLgs 460/1997*) o come organizzazione di volontariato (*nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui alla L.266/1991 e della relativa Legge regionale*).

## 2 - LA COSTITUZIONE

### 2.1 LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

Le associazioni si possono costituire anche mediante accordi verbali ma le organizzazioni che intendono iscriversi nel Registro CONI sono tenute a presentare atto costitutivo e statuto redatto per iscritto - anche in forma libera - mentre le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo sono tenute anche a registrare atto costitutivo e statuto.

In ogni caso, la redazione per iscritto e la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto servono a tutelare i soci nei rapporti interni in quanto in essi si definisce formalmente il funzionamento del sodalizio e - con la registrazione - si dà data certa all'atto.

 **Facsimile atto costitutivo e statuto associazione sportiva dilettantistica.**

Le associazioni è necessario che verifichino la sussistenza dei requisiti riportati nella **Tabella alla pagina seguente**, non essendo sufficiente l'affiliazione all'Uisp per accedere alle agevolazioni degli enti associativi e delle organizzazioni del mondo sportivo.

La Uisp non richiede requisiti statutari ulteriori per l'affiliazione, oltre a quelli di legge, ai fini del riconoscimento delle finalità sportive perseguite e della conseguente iscrizione nel Registro CONI. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4 dello statuto Uisp "Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le

società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, le società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Uisp, che abbiano sede legale, operativa o sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro." Ne consegue che la Uisp può affiliare anche soggetti privi dei requisiti sopra indicati ma gli stessi non potranno assumere la qualifica di soggetti dell'ordinamento sportivo ed accedere alle relative agevolazioni.

**Nell'atto costitutivo saranno in ogni caso presenti le seguenti informazioni obbligatorie:**

1. la data di costituzione;
2. la sede sociale;
3. i dati anagrafici dei soci fondatori (*nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale*);
4. la denominazione sociale (*deve essere indicata la finalità sportiva, la denominazione sociale dilettantistica*);
5. l'esplicitazione dell'assenza di fini di lucro;
6. l'oggetto sociale (*scopi ed obiettivi istituzionali*);
7. la nomina dei primi organismi dirigenti (i primi componenti il Consiglio Direttivo e l'attribuzione al suo interno di cariche e/o deleghe sulla base delle disposizioni statutarie. Es: *Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario*);

**ed eventualmente saranno indicati anche i seguenti elementi:**

1. la delibera di adesione all'Uisp;

# Le associazioni sportive e il fisco

REQUISITI STATUTARI PER LA QUALIFICA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISCRIVIBILE NEL REGISTRO CONI (ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002 e della Delibera CONI 15/07/2004)	REQUISITI STATUTARI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (contemplati dall'art.148, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● forma scritta di atto costitutivo e statuto</li> <li>● indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica</li> <li>● indicazione della sede legale</li> <li>● oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica</li> <li>● attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione</li> <li>● assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette</li> <li>● introduzione di norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile</li> <li>● obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statuari</li> <li>● indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione</li> <li>● previsione dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni</li> <li>● circostanza che l'associazione si impegna a recepire norme e direttive del CONI e che l'associazione può deliberare di affidarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate o ad Enti di promozione sportiva conformandosi ai relativi statuti e regolamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata</li> <li>● divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;</li> <li>● intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</li> <li>● disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</li> <li>● eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;</li> <li>● obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</li> <li>● obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;</li> </ul>

2. la data di termine del primo esercizio sociale (può essere anche superiore ai 12 mesi);
3. Il conferimento di una o più deleghe al compimento degli atti necessari per la costituzione dell'associazione (apertura C.F. e/o P.Iva, pratiche per la registrazione dello statuto, apertura di un conto corrente, etc ...).

L'atto costitutivo dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori. L'associazione potrà inoltre valutare l'opportunità di iscriversi nel Registro delle **associazioni di promozione sociale**. Si consiglia in questo caso di prendere contatti con l'Ufficio provinciale o regionale preposto alla gestione del Registro in quanto i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel relativo albo possono sensibilmente differenziarsi da Regione a Regione.

L'associazione può inoltre operare nel settore sportivo dilettantistico a beneficio di soggetti svantaggiati e ritenere in quel caso opportuna l'acquisizione della qualifica di **ONLUS**: in questo caso lo statuto dovrà essere in possesso anche dei requisiti previsti dall'art.10 del DLgs 460/1997 e l'associazione dovrà presentare all'Agenzia regionale delle Entrate la documentazione per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS. In alternativa all'acquisizione della qualifica di ONLUS, l'associazione sportiva dilettantistica che opera a fini di solidarietà sociale può chiedere l'iscrizione nel Registro delle **organizzazioni di volontariato** (Onlus di diritto). Si consiglia in questo caso di prendere contatti con l'Ufficio provinciale o regionale preposto alla gestione del Registro in quanto i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel relativo albo possono sensibilmente differenziarsi da Regione a Regione.

L'associazione potrà infine valutare di **richiedere la personalità giuridica**: in questo caso lo statuto dovrà essere conforme a quanto previsto dagli articoli 14 - 27 del codice civile.

## 2.2 IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Chi intende salvaguardare il proprio patrimonio rispetto ad eventuali azioni risarcitorie esercitate nei confronti dell'associazione, dovrà valutare l'opportunità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica per la propria associazione. Nelle associazioni prive di personalità giuridica infatti, delle obbligazioni risponde chi ha agito in nome e per conto dell'associazione anche con il proprio patrimonio personale. Le associazioni dotate di personalità giuridica godono invece della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ossia i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. L'associazione potrà eventualmente agire nei confronti del socio che abbia indebitamente contratto l'obbligazione e reintegrare così il patrimonio associativo: da qui l'importanza che il mandato a contrarre obbligazioni risulti da apposite delibere.

Proprio in virtù di questo motivo, il riconoscimento della personalità giuridica è prima di tutto subordinato alla circostanza che il patrimonio sociale sia congruo rispetto all'attività che l'associazione intende promuovere.

La norma nazionale (DPR 361/2000) non ha quantificato il capitale sociale minimo per poter ottenere la personalità giuridica, ma alcune Regioni hanno provveduto in tal senso stabilendo, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne due, l'Abruzzo richiede 10.000 euro mentre la Lombardia 52.000).

L'istanza sarà presentata alla Regione, a meno che non si tratti di attività svolta in diverse Regioni nel qual caso dovrà essere presentata alla Prefettura dove ha sede legale il sodalizio.

## 2.3 LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione: serve per stipulare contratti, presentare richieste di finanziamenti, gestire qualsivoglia adempimento fiscale o previdenziale. La richiesta di attribuzione del codice fiscale è gratuita e non comporta obblighi dichiarativi.

La domanda viene presentata, utilizzando il Modello AA5/6, personalmente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in duplice esemplare oppure per posta raccomandata, unitamente a fotocopia di un documento di identificazione del rappresentante, in un unico esemplare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Se la domanda viene presentata allo sportello è opportuno portare con sé atto costitutivo e statuto dell'associazione da cui si evince l'identità del legale rappresentante.

Il Modello AA5/6 richiede alcune informazioni particolari quali:

- 1) **Natura giuridica.** Deve essere indicato uno dei codici indicati nella tabella presente nelle istruzioni. Tra questi si evidenziano i codici 12. (*Associazioni non riconosciute e comitati*), 53. (*Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*) e 8. (*Associazioni dotate di personalità giuridica*);
- 2) **Codice attività.** Deve essere indicato il codice attività ATECO 2007 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia

delle Entrate. Si segnalano qui di seguito i codici prevalentemente utilizzati:

- a) **attività corsistica: 85.52.00.** Corsi sportivi e ricreativi intendendo tale la formazione sportiva (*calcio, baseball, basket, cricket eccetera*), i centri e campi scuola per la formazione sportiva, i corsi di ginnastica, i corsi o scuole di equitazione, i corsi di nuoto, gli istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, i corsi di arti marziali, i corsi di giochi di carte (*esempio bridge*), i corsi di yoga;
- b) **gestione di impianti. 93.11.10:** gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune); stadi di football, hockey, cricket, rugby, stadi di atletica eccetera. **93.11.20:** Gestione di piscine. **93.11.30:** Gestione di impianti sportivi polivalenti. **93.11.90:** Gestione di altri impianti sportivi non classificati quali gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, autodromi, cinodromi, ippodromi; gestione di campi da tennis; maneggi; poligoni di tiro.
- c) **gestione di eventi sportivi: 93.19.10.** Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi impegnati in attività di produttori o promotori di eventi sportivi, attività di leghe e federazioni sportive, attività legate alla promozione di eventi sportivi

## 3 – GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

### 3.1 LA REGISTRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'associazione in possesso del codice fiscale può procedere alla registrazione di atto costitutivo e statuto: tale operazione è **necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali**.

Per farlo è necessario:

- a) recarsi all'Agenzia delle Entrate, sportello informazioni, dove chiedere il modulo di registrazione dello statuto, l'importo dei diritti di segreteria richiesti per la registrazione dell'atto, il codice dell'ufficio dove si registra l'atto;
- b) recarsi in banca/posta e pagare il Modello F23 così compilato:
  1. dati anagrafici dell'associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
  2. dati del versamento:
    - campo 6 - UFFICIO O ENTE indicare il codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
    - campo 9 - inserire causale RP (Registrazione atto Privato),
    - campo 11 - nella prima riga indicare 109T e in corrispondenza nel campo 13 - importo € 168,00 (è l'imposta di registro),
    - campo 11 - nella seconda riga indicare il codice tributo dei diritti di segreteria e nel corrispondente campo 13 il relativo importo.
- c) tornare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:
  1. lo statuto (in duplice copia originale, ossia con le firme in originale dei soci fondatori) sul quale apporre le marche da bollo da € 14,62 (1 marca ogni 4 fogli in formato uso bollo, ossia massimo 25 righe per ogni pagina);
  2. il modello F23 da cui risulta il pagamento dell'imposta di registro;
  3. il modello per la registrazione compilato.

### 3.2 IL RICONOSCIMENTO DELLE FINALITÀ SPORTIVE E REGISTRO CONI

La possibilità di accedere alle agevolazioni del mondo sportivo è subordinata alla circostanza che l'associazione o società sportiva dilettantistica sia iscritta nel Registro CONI: non è pertanto sufficiente qualificarsi come associazione sportiva senza fini di lucro ed essere affiliati ad un Ente di promozione sportiva.

L'Uisp – in virtù di una convenzione stipulata con il CONI – procede direttamente all'iscrizione delle associazioni aderenti nel Registro CONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed acquisizione delle informazioni relative al sodalizio ed all'impiantistica sportiva utilizzata richieste dal Registro. Finché il Comitato Provinciale Uisp non entra in possesso della documentazione predisposta dall'associazione (*atto costitutivo, statuto, modulo di acquisizione informazioni sul sodalizio debitamente firmato dal presidente, consenso ai fini della privacy*) non sarà possibile per il sodalizio utilizzare le agevolazioni specificatamente riconosciute al mondo sportivo.

**L'iscrizione al Registro CONI è annuale** in quanto legata all'affiliazione del sodalizio e l'associazione dovrà avere tante iscrizioni quanti sono gli Enti e le Federazioni cui risulta affiliata. Non tutti gli Enti dell'ordinamento sportivo possono procedere direttamente all'iscrizione nel Registro CONI: può pertanto succedere che in relazione ad alcune affiliazioni il sodalizio debba procedere in via autonoma all'iscrizione telematica nel Registro attraverso il sito [www.coni.it](http://www.coni.it)

Ai fini di una corretta gestione del Registro CONI le associazioni e società sportive dovranno comunicare tempestivamente alla Uisp ogni **variazione dei dati contenuti nel Registro** (variazione dati legale rappresentante, sede legale, od altro dato) fornendo l'adeguata documentazione. Il mancato aggiornamento dei dati del Registro entro 30 giorni dall'avvenuta variazione può portare anche alla delibera di esclusione dal Registro da parte del CONI.

### 3.3 IL MODELLO EAS

Le associazioni per accedere alle agevolazioni fiscali devono inviare – per via telematica – il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti. Sono eso-

# Le associazioni sportive e il fisco

nerate le associazioni sportive ONLUS (ivi incluse le ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione (non devono pertanto percepire corrispettivi specifici dai soci).

L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione.

**Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata**, ossia possono compilare oltre all'anagrafica di associazione e legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4. se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5. se l'ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6. se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20. se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo

- quesito 25. in quale settore l'associazione opera prevalentemente;
- quesito 26. l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

Le medesime associazioni **dovranno trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo** qualora nell'anno solare precedente si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS. Non è richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a

- 1) denominazione, sede legale e dati del legale rappresentante, in quanto informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA);
- 2) al punto 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

## 4 – LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE ED I CONTROLLI

### 4.1 PREMESSE: I CONTROLLI

Ultimamente si stanno intensificando i controlli alle associazioni sportive dilettantistiche da parte della SIAE, della Guardia di Finanza, dell'Enpals, dell'Ispektorato del Lavoro.

Appare pertanto essenziale che l'associazione imponga la propria gestione adottando tutti gli strumenti utili a tutelarsi, ivi inclusi quegli strumenti che non sono previsti come obbligatori dalla legge ma che risultano in ogni caso necessari per dimostrare l'effettiva natura associativa del sodalizio: non sono infatti infrequenti casi in cui viene contestata tale natura.

Si ricorda che "gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro (...) svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale (...) con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ." (in tal senso Corte di Cassazione sentenza 28005/2008).

Normalmente gli accertamenti comportano le seguenti verifiche:

- conformità normativa dello statuto associativo;
- iscrizione ad albi/registri;
- esistenza di vita associativa (corretta convocazione organismi associativi e composizione degli stessi, rispetto dei diritti degli associati alla partecipazione alla vita associativa, etc ...);
- corretta instaurazione del vincolo associativo (esistenza libro soci, presenza di verbali del consiglio di accettazione delle domande di adesione, etc ..);
- corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.
- corretta tenuta della documentazione contabile/fiscale.

Il potere di verifica fiscale da parte della SIAE deriva dalla Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate rinnovata il 15 dicembre 2009, con efficacia di dieci anni a decorrere dal primo gennaio 2010.

Detta convenzione prevede che la SIAE cooperi con l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attività di intrattenimento, dell'IVA per le attività spettacolistiche, nonché dell'IVA dovuta ai sensi della legge 398/1991, anche con riferimento alle transazioni realizzate con l'uso della rete telematica. La SIAE nell'assolvimento di questi compiti svolge attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi, attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni, attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali.

### 4.2 IL LIBRO SOCI

Si ricorda che il rapporto associativo è un contratto in cui l'aspirante socio effettua una **proposta** (la domanda di adesione) che deve essere accompagnata dal provvedimento di **accettazione** ad opera dell'organo statutariamente competente (nella maggior parte dei casi è il Consiglio Direttivo ma è necessario verificare quanto previsto nel proprio statuto). La tenuta del libro soci non è astrattamente obbligatoria ma costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è necessaria la vidimazione prescritta esclusivamente con riferimento alle organizzazioni di volontariato) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

Nel caso in cui l'associazione abbia adottato come propria la tessera Uisp (il che presuppone che tutti i propri soci siano anche tesserati Uisp), il libro soci potrebbe essere costituito dalla parte superiore della tessera Uisp in cui sono presenti i dati anagrafici degli associati.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad una ASSOCIAZIONE, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione, risulta in ogni caso strumento di tutela principe per le associazioni.

 **Facsimile domanda di ammissione.**

### 4.3 I LIBRI VERBALI

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: *assemblea e consiglio direttivo*).

L'associazione è obbligata a conservare la delibera assembleare di approvazione del rendiconto economico – finanziario o bilancio poiché in sua assenza il documento è come se non esistesse.

I verbali sono inoltre utili per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o *non riconosciute*), delle obbligazioni risponde chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che il terzo viene tutelato direttamente dal socio che ha contratto l'obbligazione. Il socio, a sua volta, potrà tutelarsi chiedendo ai soci che hanno concorso con tale decisione di rimborsare quanto anticipato al terzo. Nel

caso di inadempimento degli altri soci, l'interessato potrà agire in giudizio invocando quanto risulta nel verbale in cui l'assemblea, o il consiglio direttivo, gli ha conferito mandato

per assumere quella determinata obbligazione.

 **Facsimili verbali**

## 5 - CONTABILITÀ E BILANCIO

### 5.1 - REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tra le clausole che l'associazione sportiva dilettantistica deve inserire nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c'è anche l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economico e finanziaria dell'associazione.

L'obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica, e ciò al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Il rendiconto dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a 180 giorni per motivate esigenze.

E' importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali. E' dunque indispensabile che l'associazione sportiva provveda annualmente alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto.

E' buona prassi evidenziare nella relazione anche eventuali esposizioni debitorie per mutui o prestiti non ancora rimborsati alla data di chiusura dell'esercizio unitamente ad un elenco dei beni di proprietà dell'associazione.

### 5.2 - PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell'associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell'anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su foglio di lavoro Excel o altro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici in entrata ed in uscita.

 **Facsimile prima nota.**

La predisposizione del rendiconto consisterà nell'aggregare le voci di costo/ricavo simili per natura in un medesimo "conto", andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee che sarà il rendiconto dell'associazione. Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabili:

1. **PRINCIPIO DI CASSA.** Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall'indi-

cazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;

2. **PRINCIPIO DI COMPETENZA.** I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.

 **Facsimile rendiconto economico e stato patrimoniale**

In aggiunta al rendiconto economico finanziario di fine esercizio è sempre opportuno predisporre una relazione sulla gestione dell'associazione, in cui si andranno ad esporre i principali eventi/decisioni che hanno prodotto il risultato economico.

### 5.3 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Se l'associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale, a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi.

Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

### 5.4 - RENDICONTO DEL 5X MILLE

Le associazioni che hanno beneficiato dei contributi del 5xmille sono tenute a predisporre la relativa rendicontazione entro un anno dal momento in cui i fondi vengono corrisposti.

L'obbligo sussiste con riferimento ai contributi relativi alle annualità 2006 e successive per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda come "associazioni sportive dilettantistiche" mentre per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda ad altro titolo (es: in qualità di organizzazioni iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale) l'onere sussiste con riferimento ai contributi legati all'anno finanziario 2008 e successivi.

Quanti redigono il bilancio secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit", fornite dall'Agenzia per il terzo settore (prima Agenzia per le Onlus), non saranno tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti: nel bilancio risulterà già, in modo chiaro ed inequivocabile, la destinazione della quota del 5xmille percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti. Gli altri potranno utilizzare lo schema consigliato dal Ministero. Le linee guida sono consultabili sul sito [www.agenziaterzosettore.it](http://www.agenziaterzosettore.it).

 **Facsimile rendiconto del 5xmille**

La **relazione illustrativa di accompagnamento** risulterà necessaria nel caso in cui il sodalizio indichi tra le spese "Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale" (es: elenco degli enti a cui sia stata trasferita parte della quota

# Le associazioni sportive e il fisco

e relativo ammontare) e/o "Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale" (es: descrizione dei progetti realizzati). Resta in ogni caso ferma la facoltà per tutti di corredare il documento contabile con una relazione descrittiva al fine di fornire informazioni chiare e dettagliate circa l'impiego dell'importo ricevuto.

Si evidenzia che i **documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura** attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5xmille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

I sodalizi che abbiano percepito come contributo del 5xmille un importo pari o superiore ad € 15.000,00 per il 2008, ed un importo pari o superiore ad € 20.000,00 per le annualità successive, sono tenuti a **trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali mediante raccomandata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Volontariato, l'Associazione e le Formazioni Sociali - Divisione I, Via Fornovo n.8, 00192 Roma) o mediante posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale, all'indirizzo [dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it). Al messaggio è necessario allegare il rendiconto nella forma consigliata dal Ministero o in altra forma, come quella del bilancio redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia per le ONLUS.

## 5.5 - CONTABILITÀ SEPARATA

Il Testo Unico delle imposte sui redditi impone alle associazioni (o meglio agli enti non commerciali) di tenere una contabilità separata degli introiti di natura commerciale rispetto agli introiti di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all'imputazione dei costi relativi all'attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all'attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all'attività istituzionale.

Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi "promiscui", cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, l'affitto, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l'una e l'altra attività.

Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, i criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che esamineremo nei successivi capitoli.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi promiscui, ai fini contabili, tra i costi dell'attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate. Non risulta invece problematica la distinzione delle entrate.

## 5.6 - VINCOLI NELLA GESTIONE ECONOMICA

Per l'associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ossia se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Con la manovra finanziaria correttiva del 31/05/2010 è stato introdotto l'obbligo anche per le associazioni - dotate di partita iva - di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ogni transazione economica di importo pari o superiore ad Euro 3.000**. Per il periodo di imposta 2010 la dichiarazione può essere effettuata fino al 31/10/2011 e l'onere sussiste esclusivamente con riferimento ad operazioni di importo pari o superiore ad € 25.000,00. Alla data di chiusura del presente manuale non sono ancora note le modalità (modulistica, istruzioni, tempistica, etc ...) con cui si dovrà adempiere a tale obbligo la cui scadenza ordinaria cade il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

**A)** Per l'associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ossia se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

**B)** Con la manovra finanziaria correttiva del 31/05/2010 è stato introdotto l'obbligo anche per le associazioni - dotate di partita iva - di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ogni transazione economica di importo pari o superiore ad Euro 3.000. Per il periodo di imposta 2010 la dichiarazione può essere effettuata fino al 31/10/2011 e l'onere sussiste esclusivamente con riferimento ad operazioni di importo pari o superiore ad € 25.000,00. Alla data di chiusura del presente manuale non sono ancora note le modalità (modulistica, istruzioni, tempistica, etc ...) con cui si dovrà adempiere a tale obbligo la cui scadenza ordinaria cade il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

## 5.7 - QUALE DOCUMENTAZIONE CONTABILE È CORRETTA?

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/5/98): questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A.

# L'associazione sportiva dilettantistica

Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997 (si ipotizza in questo caso specifico che l'associazione sia in regime contabile forfetario della legge 398/91).

Per i **ricavi istituzionali** è necessario rilasciare ricevute recanti le seguenti informazioni:

- i dati dell'associazione, ivi incluso il relativo codice fiscale;
- nome e cognome del socio (*al fine di verificare e provare che lo stesso è socio dell'associazione e conseguentemente che l'introito risulta non soggetto ad imposte*) ovvero nome e cognome di chi sia tesserato al medesimo Ente locale o

nazionale cui l'associazione risulta affiliata con indicazione del numero di tessera (*es: n° tessera Uisp*);

- l'importo;
- la causale (*es: quota di adesione, quota corso di tennis*);
- l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo da € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale. Non deve essere apposta la marca da bollo sulle ricevute emesse per la riscossione della quota associativa, esenti dal tributo.

## 6 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue per le cause previste dagli associati nell'atto costitutivo e statuto ovvero perché è venuto meno lo scopo che ne ha determinato la costituzione o perché è diventato impossibile raggiungere detto scopo.

Nel caso in cui l'associazione sia dotata di personalità giuridica, il D.P.R. 10.02.2000, n.361, all'art.6, prevede che *"La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile"*.

L'assemblea delibera quindi lo scioglimento del sodalizio e contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori che sostituiscono gli amministratori negli adempimenti gestionali previsti in fase di liquidazione. Ai fini della validità della delibera assembleare è necessario verificare il quorum – costitutivo e deliberativo – previsto in statuto. Qualora l'associazione sia dotata di personalità giuridica è in ogni caso necessario che il provvedimento sia adottato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nella fase di liquidazione si provvede al ripianamento di tutte le passività, di regola mediante la cessione dei beni residuanti nel patrimonio dell'ente.

I liquidatori provvedono quindi a convocare l'assemblea per l'individuazione del soggetto cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo qualora ciò non fosse stato già previsto in sede di delibera di scioglimento del sodalizio. Il soggetto beneficiario può essere già definito dallo statuto o la sua individuazione può essere condizionata dalla normativa di settore.

Gli enti non commerciali di tipo associativo sono infatti tenuti a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (tale requisito è previsto dall'art.148, ottavo comma, del TUIR per accedere alle agevolazioni fiscali di cui all'art.148, 3 comma e seguenti del TUIR). Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a devolvere il patrimonio residuo **a fini sportivi** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (ex art.90 Legge 289/2002).

Nel caso in cui l'associazione sia dotata di personalità giuridica, il D.P.R. 10.02.2000, n.361, all'art.6, prevede che *"Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche"*.

Prima di provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario richiedere il **parere all'Agenzia per il Terzo settore** (originariamente denominata Agenzia per le ONLUS).

Come evidenziato da Paolo Pesticcio, consulente dell'Agenzia, nell'articolo *"Devoluzione di patrimonio: il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia per le ONLUS"* non è essenziale che la richiesta del parere sia preventiva rispetto alla deliberazione sulla

devoluzione del patrimonio operata dall'ente estinguendo; essa potrà seguire nel tempo la delibera di estinzione purché non sia compiuto alcun atto effettivo in merito al trasferimento del residuo patrimoniale che dovrà, invece, essere compiuto solamente dopo l'emissione del parere (favorevole) reso dall'organo di controllo.

Il procedimento di verifica si suddivide in due fasi.

La prima è finalizzata a stabilire un primo contatto tra il soggetto richiedente e l'Agenzia per accertare che vi sia effettiva competenza nell'emissione del parere sulla devoluzione. A tal fine è richiesto l'invio della seguente documentazione:

- 1) una lettera nella quale sia formalizzata la richiesta del parere devolutivo e sia indicato il/i soggetto/i cui si intende devolvere il patrimonio e
- 2) l'atto costitutivo e/o statuto dell'ente devolvente.

Svolta una prima valutazione e verificata la propria competenza, la seconda fase prevede la trasmissione della restante documentazione che comprende

- 1) bilanci/rendiconti degli ultimi 5 anni approvati dall'ente devolvente,
- 2) verbale di scioglimento da cui risulti l'indicazione dell'ente/i destinatario/i e l'ammontare del patrimonio da devolversi;
- 3) atto costitutivo, statuto e bilanci/rendiconti degli ultimi 5 anni approvati dall'ente/i destinatario/i
- 4) lettera di accettazione del patrimonio residuo devoluto firmata dal legale rappresentante dell'ente/i destinatario/i.

Si evidenzia che nel caso in cui il patrimonio residuo da devolvere non superi i 10.000 euro, sono richiesti i rendiconti o bilanci inerenti l'ente devolvente e l'ente/i destinatario/i relativi solamente agli ultimi due anni.

 **Facsimili di comunicazioni all'Agenzia per il terzo settore.**

Una volta deliberato lo scioglimento dell'associazione, la stessa dovrà espletare i seguenti adempimenti fiscali:

- chiusura della partita iva (con Modello AA7/10 da presentare all'Ufficio dell'Agenzia direttamente o mediante raccomandata ovvero attraverso comunicazione telematica) o del solo codice fiscale (con Modello AA5/6 da presentarsi esclusivamente per via telematica);
- versamento delle imposte (IRAP + IRES) entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di delibera di liquidazione;
- presentazione della dichiarazione IRAP e dichiarazione UNICO Enti non commerciali entro il nono mese successivo alla data di delibera di liquidazione;
- presentazione del Modello 770 semplificato sempre entro il 31/07 dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati erogati compensi.

# Le associazioni sportive e il fisco

### 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Le associazioni sportive in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 2.1 si qualificano come enti non commerciali di tipo associativo il cui reddito si compone delle seguenti voci:

- 1) redditi fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali);
- 2) redditi di capitale (reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario);
- 3) redditi di impresa (reddito imponibile derivante dall'attività commerciale);
- 4) redditi diversi (redditi residuali tassati).

Nei **redditi di impresa** rientrano i corrispettivi percepiti dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività. Non concorrono però alla formazione del reddito di impresa alcune tipologie di introiti degli enti non commerciali di tipo associativo qualificati come di natura istituzionale (*non soggette ab origine ad imposte*) e decommercializzata (*ossia attività che normalmente dovrebbero essere tassate ma che eccezionalmente sono agevolate*).

La tabella che segue riporta in maniera schematica gli introiti agevolati ai fini IVA (art.4 del DPR 633/1972) e/o ai fini IRES (art.148 Testo Unico delle imposte sui redditi).

INTROITI PERCEPITI		Assoggettabilità	
		IVA	IRES
Quota associativa annuale		NO	NO art.148 TUIR comma 1
Corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione.		NO	NO Art.148 TUIR comma 3
I <b>contributi</b> erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale	NO	NO
	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce anche introiti di natura commerciale	NO	SI
I <b>contributi corrispettivi</b> corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. L'introito potrebbe essere non soggetto a iva nel caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972 (es: attività educative o socio-sanitarie.)		SI/NO	NO Art.143 TUIR comma 3 lett.b
I <b>contributi erogati da privati</b> (es: persone fisiche, Fondazioni, aziende) a titolo di puro sostegno all'associazione (erogazioni liberali)		NO	NO
Introiti riscossi a seguito di <b>raccolte pubbliche di fondi</b> effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc	Per le associazioni in regime L.398 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68	SI	NO
	Per le altre associazioni (sono esenti anche da ogni altro tributo.)	NO	NO Art.143 TUIR comma 3 lett.a
La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati		NO	NO Art.148 TUIR comma 3
L'organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci		SI	NO Art.148 TUIR comma 6
La somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai propri soci, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 6 del presente capitolo		NO	NO Art.148 TUIR comma 5

## 2 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Sono soggette a tassazione tutte le attività che non rientrano tra quelle agevolate sopra indicate. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività commerciali:

- tutte le attività non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio, ancorché siano dirette ai propri soci;
- la cessione - nei confronti di soci e non soci - di beni nuovi (es: spaccio di abbigliamento sportivo all'interno dell'associazione);
- la gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, tra le quali le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (agevolate, a determinate condizioni, ai fini delle imposte dirette);
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci.

Producono inoltre proventi di natura commerciale tutte le attività qualificate come istituzionali quando rivolte a non soci.

### 2.1 - RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Lo svolgimento abituale di attività commerciale presuppone la richiesta del numero di Partita IVA. Si consiglia di richiederla successivamente all'acquisizione del Codice fiscale in modo tale da poter utilizzare codici identificativi distinti per le due attività: il codice fiscale nei documenti inerenti l'attività istituzionale, la partita iva per i documenti inerenti invece l'attività commerciale.

La domanda si presenta utilizzando il Modello AA7/10 secondo le seguenti modalità:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato. In sede di inizio di attività, la scelta del

regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

I regimi contabili previsti sono:

1. il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;
2. il regime forfetario (art. 145 del DPR 917/86);
3. il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73);
4. il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73).

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello corrente e rientrerà - *ex lege* - in un diverso regime.

### 2.2 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TITOLARITÀ DELLA PARTITA IVA

A) Le associazioni dotate di partita iva sono tenute ad **effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica**. Le associazioni sportive titolari del solo codice fiscale possono invece continuare a presentare il modello F24 presso banche/poste. Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi può essere effettuato nei seguenti modi:

- direttamente: gli utenti abilitati possono effettuare il versamento telematico attraverso Entratel o Fisconline oppure ricorrendo ai servizi home banking delle banche e di poste italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate;
- tramite gli intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

B) Le associazioni dotate di partita iva sono altresì tenute all'**iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative** (REA), come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato (Circolare n.3407/C, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009).

Per iscrivere l'associazione il legale rappresentante deve presentare alla Camera di Commercio - territorialmente competente in base alla sede legale dell'associazione - il Modello R. In caso di omessa iscrizione è prevista - ex Legge 630/1981 - l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 154,94. La sanzione viene ridotta ad € 30,99 quando l'adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto

L'iscrizione al REA comporta, dal 2011, il versamento di diritti camerali. In via transitoria il diritto annuale è quantificato in € 30,00, salvo maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

# Le associazioni sportive e il fisco

## 3 - LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/91 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito nel corso dell'esercizio precedente proventi da attività commerciale di importo superiore a € 250.000,00 (reddito commerciale presunto per le associazioni che intraprendono l'esercizio di attività commerciale).

L'opzione deve essere comunicata all'ufficio SIAE territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enti non commerciali che sarà presentato. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.



### Facsimile comunicazione opzione regime 398

### 3.1 – DISCIPLINA DELL'IVA

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art.74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'iva risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 50% sull'I.V.A. incassata per la generalità dei proventi commerciali (es.: *biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.*);
- 9/10 sull'I.V.A. incassata per i proventi da sponsorizzazioni (*la sponsorizzazione è la prestazione di natura pubblicitaria grazie alla quale l'immagine dello sponsor viene veicolata attraverso un evento organizzato/promosso dal soggetto sponsorizzato. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l'inserimento del logo dello sponsor nelle maglie che gli atleti utilizzano durante le manifestazioni sportive o nelle locandine della manifestazione sportiva*);
- 1/3 sull'I.V.A. incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD.TRIB.	DESCRIZIONE IVA
6031	IVA 1° TRIMESTRE
6032	IVA 2° TRIMESTRE
6033	IVA 3° TRIMESTRE
6034	IVA 4° TRIMESTRE

E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Non vanno redatte le dichiarazioni I.V.A. annuale e la comunicazione I.V.A., si è anche esonerati dal versamento dell'acconto annuale IVA.

### 3.2 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

L'imponibile IRES è pari al 3% dell'ammontare complessivo dei proventi commerciali al netto dell'IVA, annualmente

conseguiti, al quale vanno sommate le plusvalenze patrimoniali ed i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive.

Sono esclusi i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico. Si precisa che tali proventi godono anche dell'esenzione IVA.

Si ricordano qui di seguito gli introiti di natura commerciale che non concorrono alla formazione della base imponibile.

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità	
	IVA	IRES
I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi	SI	NO
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali	SI	NO
Proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno di raccolta fondi e/o di manifestazioni sportive (per associazioni sportive in regime ex legge 398/91) fino a € 51.645,68	SI	NO

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRES da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD. TRIB.	DESCRIZIONE IRES
2001	IRES 1° ACCONTO
2002	IRES 2° ACCONTO
2003	IRES SALDO

### 3.3 – SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI. IL REGISTRO IVA MINORI

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992). Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare.

Le associazioni devono inoltre compilare il "Registro I.V.A. MINORI" istituito dal DM 11/2/97. In tale registro, non soggetto a vidimazione, devono essere annotati cumulativamente – entro il giorno 15 - tutti i proventi commerciali percepiti nel mese precedente.

Vanno altresì osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato e, comunque, copia delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

Le associazioni titolari di partita IVA in regime 398 che abbiano un codice ATECO in relazione al quale sia stato approvato lo studio di settore, sono tenute alla sua compilazione ma non ad inserire i dati contabili.

## 3.4 - DECADENZA DEI PRESUPPOSTI

Le associazioni decadono dalla possibilità di utilizzare il regime di cui alla Legge 398 nei seguenti casi:

1. nel caso in cui si superi il plafond di € 250.000,00 nel corso dell'esercizio: la decadenza opera dal primo giorno

del mese successivo a tale superamento. Ciò determina l'applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini I.V.A., sia ai fini delle Imposte Dirette;

2. nel caso in cui l'associazione effettui per cassa movimentazione economiche (sia in entrata che in uscita) di importo superiore a € 516,46. In questo caso l'art. 37 della Legge 342/00 prevede infatti la decadenza dal regime forfetario previsto dalla legge 398/91 e l'assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del DLgs 471/1997).

## 4 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Anche le associazioni (*rectius enti non commerciali*) sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (ex DLgs 446/1997) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfetarie (di cui al prossimo paragrafo 4.4), l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art.19, comma 1 DLgs 446/1997).

### 4.1 - PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni che svolgono **esclusivamente attività istituzionale**, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci (determinazione secondo il c.d. metodo "retributivo"):

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati (es: compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi);
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le associazioni **che svolgono sia attività istituzionale che commerciale** determinano la base imponibile IRAP per la parte commerciale alternativamete:

- a) sommando, nel caso in cui abbiano optato per un regime forfetario (ex art.17, comma 2° DLgs 446/1997), le seguenti voci:
  - lo stesso imponibile calcolato ai fini IRES;
  - i costi per il personale (applicando quindi le stesse regole previste per la determinazione dell'imponibile nelle associazioni che svolgono solo attività istituzionale) sono espressamente esclusi i c.d. compensi sportivi;
  - gli interessi passivi di competenza;
- b) applicando, nel caso in cui ricorrano a regimi di contabilità non forfetaria, le prescrizioni di cui all'art.5 del citato Decreto (ex art.10 comma 2 DLgs 446/1997) con riferimento alle attività commerciali e con riferimento alle attività istituzionali sommando le voci previste dal c.d. metodo retributivo di cui sopra.

### 4.2 - ALIQUOTE APPLICABILI, SCADENZE, ACCONTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 3,9% ma le Regioni possono variarla fino ad un punto percentuale.

Le scadenze per la dichiarazione IRAP e per il versamento di saldi e acconti coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRAP da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

TRIB.	DESCRIZIONE IRAP
3800	IRAP SALDO
3812	IRAP 1° ACCONTO
3813	IRAP 2° ACCONTO
1993	IRAP - INTERESSI RAWV. OPEROSO

### 4.3 - DETRAZIONI E CUNEO FISCALE

L'ordinamento prevede che le associazioni possano portare in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
- € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
- € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91.

Ne consegue che un'associazione che abbia base imponibile inferiore a Euro 7.350,00 non sarà tenuta al versamento di alcuna imposta perché l'applicazione delle deduzioni forfetarie porterà a zero la base imponibile.

Per quanto riguarda invece l'applicabilità delle deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. **Cuneo Fiscale**) è necessario evidenziare che le stesse si applicano esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente riconducibili all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (in tal senso Agenzia delle Entrate Risoluzione 203/2008).

## 5 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

### 5.1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale: ne consegue che le associazioni e società sportive che hanno l'esercizio solare invieranno la dichiarazione entro il 30 settembre, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio dell'anno successivo). Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta è fissato al 31 luglio di ogni anno per tutti i contribuenti.

### 5.2 - VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEGLI ACCONTI

L'importo dovuto a titolo di saldo IRES ed IRAP è dato dalla differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione, così come risultanti dai mod. UNICO/IRAP e quanto versato a titolo di acconto nel corso dell'anno di riferimento.

L'imposta a saldo non deve essere versata ovvero, se a credito, non è rimborsata e non può essere utilizzata in compensazione, se il relativo importo è:

- non superiore a 12 euro con riferimento ad IRES
- non superiore a 10,33 con riferimento a IRAP

Per gli enti non commerciali il termine di versamento del saldo IRES ed IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio come di seguito schematizzato:

Approvazione bilancio 2010	Termine ordinario di versamento	Termine differito (con maggiorazione dell'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
ENTRO 30 APRILE 2011	16.06.2011	16.07.2011
ENTRO IL 29.6.2011	16.06.2011	16.07.2011
	16.07.2011 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio)	16.08.2011
ENTRO 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con quello solare)	entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO
ENTRO 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 (periodo di imposta non coincidente con quello solare)	entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO

Per quanto riguarda gli acconti IRES i contribuenti sono tenuti ad effettuare il calcolo con riferimento all'imposta dovuta per i redditi dell'anno di imposta che si dichiareranno nell'anno successivo.

La percentuale dell'acconto IRES per il periodo di imposta 2011 è fissata nella misura del 100%; il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato rispettivamente:

- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione; tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L'acconto IRES non deve essere versato se l'importo a debito

non è superiore a € 20,66. Considerando che gli importi in dichiarazione sono espressi all'unità di euro, l'acconto non è dovuto se l'importo è pari o inferiore a € 20,00; diversamente, risulta dovuto l'acconto se l'importo è pari o superiore a € 21,00.

Qualora l'importo a debito sia pari o superiore a € 21,00 e non superiore a € 257,50 l'acconto deve essere versato nella misura del 100% alla data di scadenza del secondo acconto.

Nel caso in cui l'importo a debito sia superiore a € 257,50, l'acconto deve essere versato in due rate:

- a) la prima, nella misura del 40%, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l'esercizio precedente (giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio) con possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo al termine originariamente previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto;
- b) la seconda, nella misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.

## 6 - BAR CIRCOLISTICI

Con la locuzione “*bar circolistici*” si fa riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dalle associazioni a beneficio esclusivo dei propri soci.

Tale attività è normalmente considerata di natura commerciale fatta eccezione per l’ipotesi in cui la stessa sia realizzata da associazioni affiliate ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (quale si configura la Uisp), e purché l’attività si configuri come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali del sodalizio.

### 6.1 - ASPETTI FISCALI

Le associazioni affiliate all’Uisp, che richiedano al Comitato Uisp il certificato denominato “*cedola alcolici*”, non pagano pertanto le imposte dirette (ex art.148, comma 5°, del TUIR) né applicano l’iva (ex art.4, 6, del DPR 633/1972) sui corrispettivi specifici derivanti da questa attività, alle seguenti condizioni:

- che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale e ne sia complementare;
- che sia gestito direttamente dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo preposto;
- che la somministrazione sia riservata ai soli soci.

### 6.2 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

L’associazione interessata è tenuta a presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in cui il legale rappresentante dichiara:

- a) l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce (ossia la Uisp);
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all’interno della struttura adibita a sede dell’associazione e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. L’insegna, che, tra l’altro, è esentata dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità (ex art.17 DLgs 507/1993), deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell’associazione e riportarne solo il nome e l’eventuale logo;
- d) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi;
- e) di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l’attività, l’Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e

una relazione tecnica degli stessi redatta da un tecnico competente. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 - Regolamento di esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n.283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell’eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostantive);
- g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell’Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall’attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l’associazione è legittimata a svolgere l’attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine l’eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell’attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre procedere al rinnovo dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all’Amministrazione comunale il certificato di adesione alla UISP con la relativa cedola alcolici.

### 6.3 – ATTIVITÀ DI BAR E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Le associazioni possono anche decidere di svolgere attività di ristorazione ma si tratterà sempre e comunque di attività commerciale, soggetta all’ordinaria tassazione, ancorché svolta nei confronti dei propri soci. L’attività sarà inoltre soggetta ad un diverso regime autorizzatorio. Si ricorda che l’attività di ristorazione comporta – a differenza dell’attività di bar – il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

# Le associazioni sportive e il fisco

## 7 – VANTAGGI FISCALI PER TERZI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono garantire i seguenti vantaggi fiscali ai terzi:

- 1) detrazione dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività sportive da parte di soci minorenni;
- 2) detrazioni/deduzioni fiscali per i propri donatori.

### 7.1. - DETRAZIONI PER MINORI

Sono detraibili – nella misura del 19% e per un importo in ogni caso non superiore a € 210,00, i costi sostenuti per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi (ex art.15, comma 1°, lettera i-quinquies del TUIR). Il beneficio fiscale ammonta pertanto ad € 40,00.

Per poter beneficiare di tale agevolazione il pagamento deve risultare da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



**Facsimile ricevuta per detrazione dei costi relativi ad attività sportive**

### 7.2. DETRAZIONI FISCALI PER I DONATORI.

Si riportano qui di seguito le agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) che le associazioni sportive possono garantire ai propri donatori. Si evidenzia che le organizzazioni sportive, non iscritte anche ad altri albi/registri, possono garantire dette agevolazioni solo alle aziende (*rectius* ai soggetti IRES).

Tipologia di organizzazione	beneficiario	beneficio	Riferimento normativo
<b>Società e associazioni sportive dilettantistiche</b> riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	Il corrispettivo in denaro o in natura costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, <b>spesa di pubblicità</b> , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario	art.90 L. 289/2002
<b>Società e associazioni sportive dilettantistiche</b> riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Persone fisiche	Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400	art.15, comma 1, lett.i ter
Se l'associazione è iscritta nel Registro delle <b>associazioni di promozione sociale</b>	Persone fisiche	le erogazioni liberali in denaro sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro ma l'erogazione deve avvenire a mezzo banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"	art.15 lett.i quater del TUIR
Se l'associazione è iscritta nel Registro delle <b>associazioni di promozione sociale</b>	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett l) del TUIR
Se l'associazione è iscritta nel Registro <b>nazionale</b> delle associazioni di <b>promozione sociale</b> o iscritta nell' <b>anagrafe delle ONLUS</b>	Persone fisiche e soggetti IRES (enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui purché l'associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale	Art.14 DL 14 marzo 2005 n°35 (c.d. <i>Legge più dai meno versi</i> )
Se l'associazione è iscritta nell' <b>anagrafe delle ONLUS</b>	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett h) del TUIR
Se l'associazione è iscritta nell' <b>anagrafe delle ONLUS</b>	Persone fisiche	le erogazioni liberali in denaro sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro	art.15 lett.i bis del TUIR

### Capitolo III

# La società sportiva dilettantistica

## 1 - PREMESSE

Le Società Sportive Dilettantistiche (in breve SSD) che perseguono finalità non lucrative, costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, godono, ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002, delle agevolazioni fiscali previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L'accesso a dette agevolazioni non modifica in ogni caso la qualificazione tributaria delle società in questione, che mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura di enti commerciali.

Una società per costituirsi come SSD, deve obbligatoriamente versare il capitale minimo (art. 2463 e art. 2464 comma 4 cod. civ.) e redigere tramite atto pubblico (atto notarile) l'Atto costitutivo e lo Statuto, seguendo le norme previste all'interno dei commi 17 e 18 dell'art. 90 L. 289/2002 e della Delibera del Consiglio nazionale CONI n.1273/2004 (ai fini del riconoscimento sportivo):

1. denominazione comprensiva della finalità sportiva e della ragione dilettantistica della società;
2. obbligo di conformità alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi;
3. indicazione della sede legale;
4. oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
5. attribuzione della rappresentanza legale della società;
6. assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, dei proventi derivanti dalle attività;
7. obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario (secondo i criteri civilistici), con relative modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
8. modalità di scioglimento della società;
9. obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

A parere dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 21 del 22/04/2003), le società sportive dilettantistiche per poter accedere alle agevolazioni contemplate dall'art.148 del Testo Unico delle imposte sui redditi (irrelevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dai tesserati Uisp per partecipare alle attività sportive organizzate dalla SSD affiliata Uisp), sono tenute ad implementare nel proprio statuto anche i requisiti di cui all'ottavo comma dell'articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Ciò determinerebbe l'obbligo di introdurre anche requisiti quali la democraticità del rapporto endosocietario, il divieto di distribuire fondi, riserve o capitali (con conseguente incognita sulla legittimità del rimborso della quota sociale in caso di recesso, anche al solo suo valore nominale), la sovranità dell'assemblea e l'intrasmissibilità della quota.

La tesi dell'Amministrazione appare però contrastare il dettato normativo oltre ad introdurre vincoli che distorcono la natura delle società. Il legislatore ha infatti affermato che *"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"*, da cui consegue che il semplice possesso della qualifica di società sportiva dilettantistica comporta la possibilità di accedere alle citate agevolazioni.

Sempre il legislatore ha espressamente previsto la possibilità - per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche - di derogare rispetto ai vincoli legati alla democraticità della struttura ed all'elettorato, trovando nei loro confronti applicazione le rispettive disposizioni del codice civile.

Infine alcune delle disposizioni previste dall'art.148, ottavo comma, del TUIR non si adattano alle specificità dell'assetto societario. In particolare la previsione della intrasmissibilità delle quote sociali delle società di capitali rende in molti casi vano il ricorso alla forma societaria.

L'assenza di precedenti giurisprudenziali al riguardo inducono però a sposare la tesi interpretativa che maggiormente tutela il contribuente.

Per poter accedere al regime fiscale agevolato è infine necessario procedere, anche per le SSD, all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

## 2 - BENEFICI FISCALI

I benefici fiscali previsti per le SSD sono i seguenti:

1. possibilità di applicare le disposizioni di cui alla Legge n.398/1991 in merito al regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES;
2. possibilità di erogare rimborsi forfetari o compensi sportivi (ex art. 67 comma 1 lett. m TUIR) ivi inclusi i compensi ai collaboratori amministrativo gestionali;
3. possibilità di applicare l'accise ridotta prevista per uso

industriale (ex art.26 del DLGs 504/1995) per gli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

4. possibilità di fruire delle seguenti agevolazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità:
  - esenzione dall'imposta comunale per le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione della sede (ex art.17 DLGs 507/1993);

## La società sportiva dilettantistica

- riduzione al 50% dell'imposta di pubblicità effettuata da ogni ente che non abbia scopo di lucro (ex art.16 DLgs 507/1993);
  - esenzione per le pubblicità realizzate negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (ex art.1, comma 128, L.266/2005);
- e per le società in possesso anche dei requisiti di cui all'art.148, ottavo comma, TUIR:
5. detassazione dei corrispettivi specifici versati per partecipare alle attività sportive organizzate dai frequentatori tesserati all'Ente cui la società è affiliata (sul punto Agenzia delle Entrate Risoluzione n.38 del 17/05/2010).

### 3 - ADEMPIMENTI CONTABILI

Riguardo alla tenuta dei libri e alle scritture contabili, le SSD che si avvalgono delle disposizioni della L. 398/2001, sono obbligate a tenere, oltre al registro IVA minori per

la quantificazione dell'IVA da liquidare ai sensi della L.398/91, anche i libri e le scritture contabili previste dal codice civile.

## Capitolo IV

## Rapporti di lavoro

## 1 - PREMESSE

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito,

delle collaborazioni endoassocieative sportive (*compensi sportivi e collaborazioni amministrativo – gestionali*) e delle indennità di carica. Le associazioni possono inoltre ricorrere ad una "nuova" tipologia di prestazione, ossia la collaborazione occasionale accessoria, per lo svolgimento di piccoli lavori occasionali di manutenzione/pulizia di impianti sportivi e giardini.

## 2 - IL C.D. LAVORO GRATUITO

All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che alcuni soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario.

Al fine di evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, si ritiene opportuno che l'interessato dichiari di voler collaborare volontariamente e gratuitamente all'attività associativa.

Tale pattuizione formale di per sé non tutela l'associazione da eventuali pretese retributive del socio: ne consegue che solo dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto – inten-

dendo modalità, quantità del lavoro, condizioni economico/sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse – si potrà desumere se sussiste un interesse a realizzare la prestazione a titolo gratuito.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...).



**Facsimile Modulo di rimborso spese a piè di lista.**

## 3 - LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa.

Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti, ma è rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all'erogazione dei c.d. compensi sportivi.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno previsto accanto al settore dilettantistico quello professionistico sono quella del calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato.

## 3.1. CHI PUÒ EROGARE COMPENSI SPORTIVI

I sodalizi interessati ad erogare compensi sportivi sono le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le associazioni (e società) sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

1. lo statuto deve contenere le clausole indicate dall'art.90 della Legge 289/2002;
2. il sodalizio deve essere affiliato ad una Federazione, ad un Ente di promozione sportiva o ad una Disciplina sportiva

riconosciuta dal CONI:

3. il sodalizio deve essere iscritto nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

## 3.2. COSA SONO I COMPENSI SPORTIVI

Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe. La disposizione che li definisce è l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono redditi diversi, se **non conseguiti nell'esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente**, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non finalizzata all'agonismo, ma è necessario che l'introito percepito non sia riconducibile ad una attività professionale né derivi, nei fatti, da un rapporto di lavoro subordinato.

Speciale  
UISP!

# Scopri l'offerta riservata alle società UISP.

Solo con Sky hai **tutta la Serie A**, il meglio della **UEFA Champions League** e del calcio **Internazionale**, lo **Sport** da tutto il mondo, **Musica**, **News** 24 ore su 24 e **Intrattenimento** con la grande novità di **X Factor**, in esclusiva su Sky.



## Assicurati un uso conforme di Sky.

Non è consentito trasmettere i contenuti Sky in un'area comune con un abbonamento residenziale.

## Chiama subito

Numero Verde

# 800 02 44 20

Servizio attivo dal Lunedì alla Domenica dalle 8.30 alle 22.30

# sky

Liberi di...

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi (art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche).

### 3.3. QUAL È IL REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

I percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.

Permangono dubbi in merito alla disciplina ENPALS, Istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo.

Il Decreto 15 marzo 2005 ha introdotto infatti tra i soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi". Successivamente l'Istituto (Circolare Enpals n.7 del 30/3/2006) ha chiarito che l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori ed ha altresì sottolineato (Circolare n.13 del 7.8.2006) che i compensi sportivi non si possano qualificare come redditi diversi, e conseguentemente siano da assoggettare a contribuzione Enpals, nel caso in cui l'importo percepito sia tale da non potersi qualificare più come marginale (si configurerebbe questa circostanza, secondo l'Istituto, nel caso di compensi di importo complessivamente superiore a 4.500 euro).

In buona sostanza secondo l'ENPALS l'istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l'anno deve versare i contributi previdenziali.

La questione non è stata ancora chiarita. Di fronte alla posizione dell'ENPALS c'è infatti quella del mondo sportivo che sottolinea come la nozione di reddito diverso - che comporta l'esonerazione dall'obbligo di versare contributi previdenziali - è rimessa al legislatore. Poiché il legislatore qualifica tali gli emolumenti anche di importo superiore ai 7.500 euro, assoggettandoli solo ad un diverso regime fiscale, tutti gli emolumenti di questa natura dovrebbero considerarsi esenti da contributi ENPALS.

### 3.4. LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia "ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e - a seguito della approvazione della Legge 14/2009 - anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, sia l'INPS che l'INAIL hanno affermato l'inesistenza dell'obbligo contributivo mentre l'ENPALS non ha - ad oggi - vantato pretese su questa tipologia di collaboratori.

Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne gli adempimenti connessi - nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato. Ciò significa che l'instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata per via telematica al Centro per l'impiego (in tal senso Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007). Non c'è invece una posizione univoca in merito all'esistenza o meno dell'obbligo di inserire detti rapporti nel Libro Unico del Lavoro.

### 3.5. LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Il regime agevolato di tali compensi, da ultimo disciplinato dall'art.37 della L.21.11.2000, prevede che

- "le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto", non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28 e a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

### 3.6. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere un'apposita lettera di incarico.



#### Facsimile lettera di incarico percettore compenso sportivo e collaborazioni amministrativo-gestionali

Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 7.500 euro annui.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale). Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscen-

## Rapporti di lavoro

za diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale. L'anno successivo il sodalizio provvede ad emettere il **certificato dei compensi erogati** nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.



**Facsimile certificazione annuale compensi sportivi**

### 3.7. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCETTORE

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€1,81) quando

l'importo è superiore ad €77,47 in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 7.500.

Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€1,81).



**Facsimile ricevuta fiscale per compensi sportivi con autocertificazione**

## 4 - LE INDENNITÀ DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere indennità di carica a chi riveste un ruolo elettivo, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto. È altresì preclusa la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo che il sodalizio non sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle Onlus. A prevederlo è l'art.6 del DL 78/2010.

Detta indennità si qualifica, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e risulta pertanto soggetto al regime (fiscale, previdenziale ed assicurativo) previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

Si evidenzia come la qualificazione del compenso come "indennità di carica" non esime in ogni caso il soggetto ero-

gante da eventuali azioni di accertamento in ordine alla qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, non avendo alcuna efficacia vincolante la denominazione che si attribuisce al rapporto giuridico intercorso tra le parti. La qualificazione del compenso come indennità di carica giustifica la cessazione della sua erogazione alla cessazione della carica ricoperta.

In alcuni contesti associativi ai componenti il Consiglio Direttivo sono riconosciuti compensi sportivi e non indennità di carica. È essenziale che detti emolumenti ineriscano effettivamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e non siano erogati come compenso invece dell'attività prestata in qualità di componenti l'organo direttivo, atteso il diverso regime fiscale e previdenziale di queste due tipologie di collaborazione.

## 5 - LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE

L'istituto è disciplinato dagli artt. 70 - 73 del DLgs 276/03 e può essere attivato per "piccole" collaborazioni anche in ambito associativo. Si tratta di una forma di lavoro che potrebbe essere utilizzata – a titolo esemplificativo – per attività di giardinaggio e di manutenzione/pulizia degli impianti sportivi ma anche per i bagnini (sul punto Interpello del Ministero del Lavoro n.37 del 15.5.2009).

I vantaggi per l'associazione sono in primo luogo gestionali. L'associazione non si dovrà preoccupare di versare ritenute né dovrà indicare il collaboratore nel Libro Unico del Lavoro. Sarà sufficiente effettuare la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto via telefono o fax.

Il collaboratore invece sarà esente da imposizione fiscale, potrà essere considerato "a carico", sempreché non abbia altri redditi, pagherà meno contributi (l'aliquota INPS è quantificata nel 13% in luogo dell'attuale 26,72%) ed il compenso non inciderà sull'eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione.

Il collaboratore non potrà ricevere – su base annua – più di 5.000 euro in voucher dallo stesso committente: ciò significa che astrattamente potrebbe percepire complessivamente anche 30.000 euro l'anno, purché da almeno 6 committenti diversi.

## 6 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), impone l'assolvimento dei relativi adempimenti anche in capo alle associazioni che si avvalgono dell'apporto dei propri volontari e di percettori compensi sportivi.

La normativa appare chiara nell'equiparare i volontari ai lavoratori autonomi.

Ciò significa che nel caso di associazioni che si avvalgono esclusivamente dell'apporto dei propri **volontari** gli stessi

dovranno:

1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del Testo Unico;
2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

mentre l'associazione

1. dovrà fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è

- chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. nel caso in cui trattasi di ente che ha collaboratori retribuiti (dipendenti o lavoratori autonomi) dovrà adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte dal personale retribuito;
  3. nel caso in cui utilizzi per le proprie attività palestre, impianti o altri immobili in regime di concessione d'uso, dovrà assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte. Nel caso in cui le palestre o i locali siano dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico la Regione evidenzia come gli stessi non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione e, conseguentemente, l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi. In questo caso il Presidente dell'associazione dovrà informare il collaboratore/volontario delle prescrizioni d'uso ricevute dal concedente.

Non tutti concordano però nell'interpretare la locuzione "volontari": alcuni infatti ritengono che la disposizione esa-

minata trovi esclusivo riferimento ai volontari delle organizzazioni di volontariato, altri invece ritengono sia applicabile a tutti coloro i quali prestano a titolo personale e gratuito la propria opera in qualsivoglia contesto associativo (*in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010*).

Più complessa appare la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento ai **percettori compensi sportivi**.

Il Ministero del Lavoro (FAQ pubblicata sul sito istituzionale) afferma che gli stessi devono essere necessariamente ricondotti ai lavoratori autonomi o subordinati. Nel caso in cui siano assimilati agli autonomi c'è chi li equipara ai lavoratori autonomi tout court (*quindi alle medesime regole previste per i volontari*), e chi invece ai collaboratori coordinati e continuativi (*con riferimento ai quali si applicano le stesse regole previste per i dipendenti nel momento in cui svolgono la propria attività nella sede del committente*).

Nel caso in cui l'associazione abbia personale dipendente, associati in partecipazione con apporto di lavoro o collaboratori, anche a progetto, che operino nella sede associativa, la stessa sarà tenuta ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico e sinteticamente individuabili nella partecipazione degli operatori (*responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti antincendio e primo soccorso*) ai corsi di formazione ed aggiornamento, nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nell'utilizzo di dispositivi di sicurezza.

# REBOUND®

UISP  
sportpertutti

## REBOUNDAIR™

The Original (since 1977)



*Allenati ad Essere Felice*



**LINEA DI REBOUNDER DI QUALITÀ  
SUPERIORE GARANTITI**

Rimbalzare è il movimento più naturale che esiste sin dalla nascita, è un'attività motoria preventiva alla salute alla portata di tutti (età e condizioni psico-fisiche); è semplice, pratico, economico, divertente e con innumerevoli benefici e vantaggi all'intero organismo (mente-corpo).

Il ReboundAIR® Originale non è un bouncer, né un mini-trampolino né un trampolino elastico, ma uno strumento professionale, sicuro e garantito esclusivamente creato per gli Esercizi di Rimbalzo (dinamici e statici) a scopo salutistico ed allenante dal pioniere americano Al Carter (sin dal 1977).

In Italia sono già migliaia i praticanti che nelle case (in famiglia), nelle palestre, nella riabilitazione, a scuola ed università, negli uffici e nelle aziende e nello sport e medicina preventiva utilizzano il metodo ed attrezzo Originale sin dal 2000 per merito dell'Asd C.R.E.A affiliata UISP e di CRE@MORE del prof. Cristiano Verducci.

**A tutti i soci UISP che ne faranno richiesta, dietro indicazione del proprio numero di tessera, saranno applicati sconti dal 5% al 10% in base ai quantitativi ed uno speciale "Pacchetto Palestra" con la Formazione di base (Avviamento Corsi) INCLUSA!**

cre@more®

jjj

JUMP  
JOY  
NETWORK

# Capitolo V

## La legge sulla privacy

### 1 - ADEMPIMENTI

La normativa in materia di privacy (Dlgs 30 giugno 2003, n.196) impone in capo a chi tratta dati personali l'adempimento dei

seguenti oneri, rispetto ad alcuni dei quali è previsto per le associazioni l'esonero o forme di semplificazione:

ADEMPIMENTO	ESONERO O SEMPLIFICAZIONE	RIFERIMENTO
Informare l'interessato delle finalità del trattamento dei dati personali e delle modalità di effettuazione del medesimo	Non necessariamente per iscritto	Ex art.13 Dlgs 196/2003
Acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati	È obbligatoria: A) quando l'associazione tratta dati sanitari (leggasi <u>certificato medico</u> ); B) quando l'associazione comunica o diffonde all'esterno i dati dei propri associati.	Ex art.23 - 24 del Dlgs 196/2003
Notificare al Garante il trattamento dei dati	Le associazioni sportive dilettantistiche non sono chiamate ad espletare tale adempimento a meno che nello svolgimento delle attività non trattino "dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale" i (es: associazione sportiva che opera nel settore del disagio mentale e che tratta i dati attinenti la sfera psichica dei relativi soci/utenti).	Ex art. 37 del Dlgs 196/2003
Ottenere dal Garante della privacy l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili	Le associazioni sportive sono esonerate in base ad una autorizzazione generale (Autorizzazione generale n.3/2009) anche con specifico riferimento all'eventuale trattamento di dati sanitari (Autorizzazione generale n.2/2009), entrambe efficaci fino al 30/06/2011 ma normalmente reiterate di anno in anno	Ex art. 40 del Dlgs 196/2003
Adottare misure minime di sicurezza	Diversificate a seconda che il trattamento avvenga solo per via cartacea o anche per via telematica: si rinvia pertanto al par. 2	Ex art.33 e 36 del Dlgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003

### 2 - MISURE MINIME DI SICUREZZA (ART. 33 E 36 DEL D.LGS 196/2003 E ALLEGATO B AL D.LGS 196/2003)

Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33 - 36 del codice) prevede la realizzazione dei seguenti adempimenti, differenziati a seconda che i dati siano trattati esclusivamente su supporto cartaceo o anche con supporto informatico.

#### 2.1. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI SOLO SU SUPPORTO CARTACEO

##### A. Il sistema di autorizzazione.

Non tutti i soci/collaboratori possono accedere indiscriminatamente ai dati personali trattati dall'associazione. Sarà infatti necessario incaricare le persone al trattamento di determinati dati (es: *autorizzazione al trattamento dei dati relativi al tesseramento o autorizzazione al trattamento dei dati dei minori che partecipano al centro ricreativo estivo organizzato dall'associazione*).

I profili di autorizzazione potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

##### B. La formazione.

Il titolare del trattamento deve organizzare la formazione dei soci/collaboratori incaricati al trattamento dei dati. La formazione deve essere programmata al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Quanto ai Responsabili del trattamento dei dati, questi devono essere scelti tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità: è, quindi, opportuno che la loro formazione sia più specifica rispetto a quella data agli

# Legge sulla privacy

incaricati, onde evitare il rischio di nomine invalide.

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

## C. La custodia dei dati personali.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo.

## 2.2. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

L'associazione sportiva che si avvale di computer, è chiamata ad espletare oltre agli adempimenti sopra indicati anche i seguenti.

### A. Ad ogni incaricato la sua password di accesso.

È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi. La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali.

### B. Il salvataggio

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

### C. Il Documento programmatico sulla sicurezza

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione che tratta attraverso strumenti informatici dati sensibili redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati (*antivirus*), nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e

accessibilità;

- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Sul sito dell'Autorità garante della protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nella sezione fac-simile e adempimenti, documento programmatico sulla sicurezza, è pubblicata la "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)", contenente lo schema utile per le associazioni chiamate ad espletare l'adempimento.

L'associazione che tratta attraverso il computer esclusivamente dati sensibili costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, possono sostituire il documento programmatico sulla sicurezza con una **autocertificazione**, resa dal titolare del trattamento (ossia il presidente quando non viene nominato un diverso responsabile) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (ex art.34 DLgs 196/2003)

### D. Le tutele per i dati sensibili o giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

## 2.3. COSA SUCCEDDE SE NON VENGONO ADOTTATE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA

La mancata adozione delle misure minime di sicurezza implica un illecito penale e comporta le sanzioni di cui all'art.169 del Codice stesso.

# 3 - RESPONSABILITÀ

Il codice sulla privacy – come la legge 675 – prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali sia tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Ciò significa che il trattamento dei dati personali viene considerato alla stregua di una attività pericolosa in relazione alla quale chi ritiene di aver subito un danno – per esempio il socio – a seguito del trattamento di dati personali che lo riguardano, potrà ottenere il risarcimento dei danni senza dover provare la colpa dell'associazione che ha trattato i suoi dati ma dovrà esclusivamente dimostrare

il danno ed il nesso di causalità tra il trattamento effettuato dall'associazione ed il danno ritenuto tale e lamentato.

Al sodalizio spetta invece l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, quindi, quanto meno, tutte le misure che la legge richiede di adottare per tutelare le persone dei cui dati si è in possesso.

Gli strumenti di tutela sono attivabili, in via alternativa, presso:

- l'Autorità garante della privacy
- il giudice ordinario.

## Capitolo VI

# Imposta sugli intrattenimenti, attività spettacolistiche e diritto d'autore

Le associazioni sportive organizzano attività in relazione alle quali può sorgere l'onere di versare l'imposta sugli intrattenimenti o/e l'obbligo di versare il diritto d'autore, di competenza quest'ultimo della SIAE.

## 1 - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

L'imposta sugli intrattenimenti, di cui al Decreto Legislativo 60/1999, trova applicazione in contesti associativi con riferimento all'utilizzo di determinati giochi ed alle attività di intrattenimento.

### 1.1 GIOCHI E ISI

All'interno delle associazioni sportive possono essere presenti giochi come biliardi o bowling. Nel caso in cui l'utilizzo di questi giochi **sia consentito ai soci a titolo gratuito e sia strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva,**

**anche in fase di allenamento, l'imposta non è dovuta** (in tal senso Circolare del Ministero della Finanze n.247/1999).

In caso contrario è necessario calcolare l'imposta che – per il bowling – sarà quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (in tal senso Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24 del 5/02/2003) mentre per i seguenti giochi viene applicata l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010 e valevoli anche per gli anni successivi.

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo):	€ 3.800,00	€ 304,00
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari)	€ 1.090,00	€ 87,20
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari)	€ 520,00	€ 41,60
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e similari)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta dovrà essere liquidata in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.


L'associazione sarà inoltre tenuta a versare l'IVA qualora acconsenta, a non soci, l'utilizzo di detti apparecchi. In questo caso l'associazione potrà optare tra due regimi alternativi:

- versare anticipatamente l'IVA calcolata nella misura del 20% dell'imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso, e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell'IVA effettivamente introitata (ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

L'IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729 se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.

Si ricorda, infine, che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale del sodalizio. L'Amministrazione, verificato l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello, rilascia per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento sulla quale risulterà la denominazione del gestore; il relativo codice fiscale; la sede legale della società o ditta dichiarata; la categoria di appartenenza dell'apparecchio e l'ammontare dell'imponibile e del tributo assolto.

Detta quietanza deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi compe-



# Il 5x1.000 è un bene. Averlo subito, è meglio.

Con "Tutto 5X1.000", Banca Prossima offre risposte pratiche e concrete alle organizzazioni che fanno ricorso al 5 per mille: dal momento della progettazione della campagna di raccolta fondi fino all'anticipo dei contributi, che si può richiedere anche se è noto solo il numero dei contribuenti che hanno scelto l'organizzazione. Banca Prossima. Dal bene, il meglio.

[www.bancaprossima.com](http://www.bancaprossima.com)

numero verde 800.02.01.00

tenti. Nelle more del rilascio della quietanza e' esibita agli organi accertatori copia del modello di dichiarazione inviato all'Amministrazione.

Rimangono esclusi dall'ISI gli **apparecchi del c.d. gioco lecito** (ex art.110 comma 6° TULPS) e cioè quelli **che prevedono la vincita di denaro** e che devono essere collegati ad una rete telematica (video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti trova applicazione un'altra imposta - il PREU - e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l'iscrizione nell'"*Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro*".

## 1.2 ESECUZIONI MUSICALI ED ISI

L'imposta sugli intrattenimenti si applica anche con riferimento alla musica fatta eccezione per i concerti musicali, vocali e strumentali, nel qual caso si applica esclusivamente l'iva al 10% ( ex Tab. A - parte III n°123 DPR 633/1972) in quanto qualificata come attività spettacolistica e non di intrattenimento.

Negli altri casi, ossia per esecuzioni musicali diverse, intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario di apertura, si applica l'imposta sugli intrattenimenti, calcolata nella misura del 16%.

La base imponibile ISI è costituita dalla somma di titoli di accesso, aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico, corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte, abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e contributi da chiunque erogati. Nel caso in cui **l'attività sia rivolta solo ai soci**, l'imponibile sarà invece costituito dal totale delle quote associative - se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività - oppure parte delle quote riferibile all'attività soggetta ISI, qualora l'ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art.3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal DLgs 60/1999). I corrispettivi percepiti non da soci - o anche da soci quando l'attività non rientri tra quelle istituzionali del sodalizio - saranno altresì soggetti ad iva con applicazione dell'aliquota del 20%.

## 2 - DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

L'utilizzo - a titolo non individuale - della musica comporta l'onere di versare il diritto d'autore e - secondo alcuni - l'onere di versare i c.d. diritti connessi. Non si tratta in questo caso di una imposta ma di un credito che vantano gli autori dell'opera musicale - tutelati dalla SIAE nella relativa riscossione - ed i diritti del produttore (che agisce anche nell'interesse degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione) - tutelati da diversi mandatarî tra cui la SCF.

Sia il diritto d'autore che i diritti connessi sono stati disciplinati dalla Legge sul diritto d'autore.

Per la quantificazione del diritto d'autore, le associazioni affiliate Uisp possono richiedere l'applicazione della Convenzione SIAE/Associazione, sottoscritta anche dalla Uisp, il cui testo è reperibile sul sito [www.uisp.it](http://www.uisp.it) in servizio ai soci/servizio consulenze. La convenzione prevede la sottoscrizione di un abbonamento annuale con liquidazione del dovuto entro la fine di febbraio. Ai fini dell'applicazione della Convenzione è necessario presentare il documento di affiliazione Uisp all'ufficio SIAE territorialmente competente.

Per quanto riguarda invece i diritti connessi, questi sono riconosciuti anche nelle ipotesi in cui l'utilizzazione della musica avvenga senza scopo di lucro (ex art. 73bis della L.633/1942). Ciò significa che è necessario pagare questi diritti anche nel caso in cui si utilizzi la musica come sottofondo nella sede dell'associa-

## 1.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

Rientrano nelle attività di spettacolo quelle indicate dall'Allegato B, Tabella C, del DLgs 60/1999 di seguito riportate.

Gli organizzatori di attività spettacolistica sono soggetti ad alcune adempimenti, tra cui:

1) adozione di un sistema di **biglietteria** automatizzata obbligatoria per chiunque organizza abitualmente (*con continuità o cadenza periodica es: in certi periodi dell'anno*) le attività spettacolistiche salvo che non sia soggetto esonerato. Rientrano tra i soggetti **esonerati** anche le **associazioni sportive dilettantistiche** (DPR 69/2002), con esclusivo riferimento all'organizzazione di manifestazioni/spettacoli sportivi. In questo caso le associazioni sportive **dovranno**:

- dotarsi dei prospetti Mod. SD/1, Mod. SD/2, Mod. SD/3;
- recarsi presso l'ufficio SIAE per fare apporre il relativo contrassegno sui prospetti;
- rilasciare il biglietto o l'abbonamento al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso;
- documentare il rilascio di titoli di ingresso relativi alla singola manifestazione (Mod. SD/1);
- documentare - mensilmente - il rilascio degli abbonamenti (Mod. SD/2);
- documentare le rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico alla fine dell'esercizio sociale (Mod. SD/3).

2) **applicare l'iva sui corrispettivi derivanti dall'attività di spettacolo** (quando l'attività sia rivolta a non soci o quando sia rivolta anche a soci ma non rientri tra le finalità del sodalizio). L'aliquota IVA è pari al 20% salvo che nei seguenti casi, soggetti all'aliquota del 10%:

- spettacoli sportivi con biglietto di ingresso di importo netto inferiore alle 25 mila lire (ex art.6 della legge 13/05/1999 n. 133, comma 11);
- attività di spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (ex Tabella A - parte III n°123 DPR 633/1972).

L'attività spettacolistica **non è soggetta all'imposta sugli intrattenimenti**.

La seconda posizione si fonda sulle circostanze che manca ad oggi il provvedimento di quantificazioni del compenso per l'utilizzo a scopi non lucrativi (il DPCM 1/9/1975 ed il DPCM 15/7/1976 lo hanno definito esclusivamente in relazione all'utilizzo a scopi di lucro). La mancata emanazione di tale regolamento non consente la determinazione del compenso, né le modalità di riscossione e ripartizione. Ne consegue che la stipula di accordi fra le parti interessate non può ritenersi obbligatoria, e, anche se effettuata, non può in alcun caso avere effetto "erga-omnes". L'applicazione analogica di quanto previsto nel caso di utilizzo a fini di lucro non risulta neanche percorribile considerato che l'importo è calcolato in percentuale sulle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo.

# Tutela sanitaria

## DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

**Il Consiglio Nazionale Uisp, riunito in Firenze, il 18 giugno 2011, all'unanimità approva l'integrazione alla delibera sulla tutela sanitaria, assunta in data 10 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni, come segue:**

*Il Consiglio Nazionale dell'Uisp, riunito in Firenze, l'11 e 12 giugno 2010, nel ribadire le posizioni assunte con le proprie delibere del 25/10/1983, del 28/11/1993, del 21/10/1995, del 22/23 Gennaio 2005 e del 10 giugno 2006;*

### RILEVATO

*come l'attuale normativa in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva abbia dimostrato tutti i limiti previsti, determinando un indirizzo prevalentemente medico – legale e relegando invece in secondo piano quello preventivo ed educativo;*

### CONSIDERATO

*che la diffusione dello sport per tutti, nelle diverse pratiche centrate sul soggetto, rende inefficaci le tradizionali codificazioni e che le connessioni oggettive rendono impossibile separare attività motorie e sport;*

### RITENENDO

*che un'adeguata tutela dei praticanti si debba fondare sulla prevenzione del rischio individuale e non su inefficaci tipologie standard;*

### RILEVA

*come le trasformazioni dello sport e della sanità richiedano ormai una revisione radicale della normativa e non più solo adeguamenti parziali;*

### AUSPICA

*una sollecita revisione della normativa vigente. Pur sottolineando come la distinzione tra attività agonistica e non agonistica, in assenza di parametri sanitari certi, contrasti con l'impostazione suddetta, nel rispetto della normativa vigente, a parziale modifica delle delibere precedenti,*

### DICHIARA E STABILISCE

#### Attività non agonistiche

1) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività motorie organizzate dalla Uisp, di formazione (es: centri di formazione fisico sportiva, centri sport gioco avventura) e di mantenimento (es: centri benessere, di ginnastica libera, greensport);

2) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività organizzate dalla Lega Acquaviva, Lega Attività Equestri, dalla Lega Montagna, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente alla attività giovanile organizzata in campionati under 13, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali nei settori bocchetta, braccio di ferro, capoeira, corsa delle carrette, lancio del formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone e tiro alla fune, e dalla Lega Tennis per quanto concerne i campionati individuali ed a squadre classificati e mai classificati, i circuiti di tornei individuali ed a squadre non classificati

e mai classificati, la rassegna scuole non classificati e mai classificati ed i tornei non classificati e mai classificati, Lega Vela, limitatamente alle attività giovanili organizzate in campionati Under 16 e alle attività di wind surf e kite surf che non rientrano nell'ambito delle attività promozionali e ricreative e delle attività agonistiche.

#### Attività promozionali e ricreative

1) Sono considerate attività promozionali e ricreative, quindi escluse dall'obbligo della certificazione, tutte le attività del motociclismo a carattere sociale come motoraduni, motoconcentrazioni, rievocazioni storiche, manifestazioni con finalità ludiche (a titolo non esaustivo sagre, feste dello sport e simili) quelle organizzate dal Coordinamento Biliardo, dalla Lega Bocce, dalla Lega Danza, limitatamente a quelle previste nella Danza per tutti, dalla Lega Scacchi, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente all'attività torneistica promozionale, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali, nei settori non elencati nel punto 2 ("Attività non agonistiche") e dall'Area Anziani in movimento (in merito all'attività promossa e organizzata nell'ambito dell'Area Anziani la scelta approvata nella presente delibera è subordinata al parere pro-veritate richiesto al Ministero della Salute), le attività organizzate dalla Lega Vela a carattere sociale, quali, a titolo esemplificativo, raduni, veleggiate, regate con barche storiche o da lavoro, crociere, manifestazioni con finalità ludiche, le manifestazioni e le iniziative occasionali e di invito/primo approccio allo sport (es. prova la vela, prova il wind surf), i corsi di vela e gli appuntamenti di aggiornamento e di formazione.

2) Sono altresì considerate attività promozionali e ricreative le manifestazioni e le iniziative occasionali (es: Bicincittà, Vivicittà, limitatamente alla non competitiva, Giocagin, Sport in Piazza, Neveuisp, Summerbasket, circuiti tre contro tre, invito al tennis) e di invito/primo approccio allo sport (es: prova lo sport, iniziative verdeazzurro).

#### Attività agonistiche

Sono considerate attività "agonistiche" le seguenti attività organizzate dalle Leghe, dalle Aree e dai Coordinamenti Uisp, relativamente ai campionati ufficiali, che rivestono quindi "caratteri di continuità e/o sistematicità (Circolare Ministro Sanità n.7 del 31 gennaio 1983), con conseguente esclusione delle manifestazioni a carattere saltuario.

#### Discipline non contemplate

Per le attività e discipline non contemplate nel precedente elenco valgono le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali competenti.

L'Uisp si riserva di stabilire e comunicare le norme relative alla attività svolte dalle Leghe, Aree e Coordinamenti di nuova costituzione, per le quali verrà, comunque, inizialmente richiesta la certificazione per la pratica di attività sportive non agonistiche.

**Tabella A**

AUTOMOBILISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche (non costituiscono attività agonistica manifestazioni proprie dell'automobilismo quali raduni, autoconcentrazioni, gimkane e simili).
MOTOCICLISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche.

**Tabella B**

ATLETICA	Tutte le manifestazioni agonistiche a partire dalla categoria cadetti.
ATTIVITA' SUBACQUEE	Tutte le attività.
CALCIO	Le manifestazioni di carattere ufficiale delle categorie "uomini dai 16 anni in poi", "donne dai 14 in poi" e "giovani dai 12 ai 16 anni".
CICLISMO	Tutte le manifestazioni competitive.
DANZA SPORTIVA	Le manifestazioni di danza acrobatica
DISCIPLINE ORIENTALI	Tutte le manifestazioni agonistiche delle arti marziali delle categorie: speranze, cadetti, junior e senior.
GINNASTICA	I campionati e trofei ufficiali di tutti i settori e categorie ad ogni livello.
NUOTO	Tutte le manifestazioni agonistiche
PALLACANESTRO	L'attività giovanile organizzata in campionati over 13 e l'attività senior organizzata in campionati.
PALLAVOLO	I campionati a partire dalle categorie superiori ai 16 anni.
PATTINAGGIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
SCI	I campionati nazionali e regionali.
SPORT DEL GHIACCIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
TENNIS	I campionati individuali ed a squadre open, i circuiti di tornei individuali ed a squadre open.
VELA	Tutte le regate nazionali. Le regate di vela, wind surf e kite surf organizzate dalla Lega Vela, relativamente ai campionati ufficiali.

## Indicazioni relative agli ufficiali di gara

In riferimento alla categoria degli arbitri e giudici di gara, per la Uisp associati con la tessera D, si richiede, fatta eccezione per le attività di segretario e giudice di gara dell'Uisp Lega pattinaggio (escluso hockey) e le attività di direttore e commissario di gara, commissario di percorso, responsabile di Lega "R.d.L.", segretario e giudice di gara dell'Uisp Lega Motociclismo, per la tutela del socio e per le coperture assicurative, il possesso almeno del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline ed attività organizzate che richiedano la presenza di arbitri e giudici.

Poiché risulta evidente come la differenza di prestazione atletica tra disciplina e disciplina renda difficile una normativa generale dettagliata scollegata dalle singole attività, si demanda alle singole Leghe, Aree e Coordinamenti la segnalazione dei casi nei quali sia necessaria la richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il Consiglio nazionale provvederà alla ratifica di tali provvedimenti.

Nello specifico ed in merito alle certificazioni di idoneità degli arbitri di calcio, è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le attività di calcio a 5, a 7 ed a 8.

Si raccomanda, altresì, a tutte le realtà territoriali che ne hanno le condizioni, di favorire, a maggiore tutela dell'arbitro, anche in questi casi la certificazione di tipo agonistico.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è, per contro, richiesto agli arbitri che operano nelle altre categorie organizzate dalla Lega.

Per la sola attività di guardalinee è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Per lo svolgimento dell'attività arbitrale nella Pallacanestro è, invece, richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

# I vantaggi per i soci Uisp

L'Uisp ha stipulato importanti convenzioni nazionali con aziende di vari settori merceologici al fine di far ottenere ai soci e alle associazioni affiliate prodotti e servizi a condizioni e costi vantaggiosi. **Visita la pagina dedicata ai vantaggi**

**per i soci Uisp, in home page del nostro sito [www.uisp.it](http://www.uisp.it)** per conoscere i dettagli degli accordi stipulati, gli eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Le convenzioni sono rivolte ai Comitati Uisp, alle società, ai circoli e ai singoli soci:



**ALGIDA**

L'offerta è riservata alle società Uisp con attività di bar e ristoro, e prevede consistenti sconti.



Abbigliamento, palloni e materiale sportivo per il calcio.



Banca Prossima, del gruppo Intesa San Paolo, è il partner bancario dell'UISP, specializzato nelle soluzioni di credito e servizi d'investimento del risparmio per il Terzo settore, con offerte dedicate alle società e soci Uisp.



**CARIGE ASSICURAZIONI**

Società nata da Uisp e Gruppo Banca Carige con lo scopo di proporre ai soci Uisp, alle società affiliate ed ai Comitati prodotti assicurativi esclusivi, per lo sport ma non solo, a condizioni particolarmente vantaggiose.



premiazioni, sport & cultura

Offre un'ampia gamma di prodotti, anche personalizzati, per le premiazioni, gadget e articoli promozionali come t-shirt e polo con il marchio Uisp.



È l'agenzia di viaggi che opera nel settore turistico con attenzione agli eventi e alle manifestazioni organizzate dalle Leghe Nazionali e dai Comitati Uisp.



UISP ON NET fornisce il software di tesseramento e contabilità per le società sportive. È specializzata nella progettazione di sistemi informativi personalizzati per qualsiasi esigenza del mondo sportivo Uisp.



Per le società sportive e per i soci Uisp, un'offerta esclusiva per vedere tutti i pacchetti Sky a un costo davvero competitivo.



REBOUND AIR è un attrezzo sportivo di qualità per gli esercizi di rimbalzo che per la sua funzionalità e polivalenza allena in totale sicurezza, in offerta per i soci e le società Uisp.



Abbigliamento sportivo per società e atleti di calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica e il tempo libero con sconti sino al 55% per soci e società Uisp.



Sconti per tutte le società Uisp con attività di bar e ristoro.



Offerte di materiale sportivo per le società Uisp di basket e pallavolo.

**PER CONOSCERE TUTTE LE OFFERTE E LE CONDIZIONI RISERVATE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE UISP E AI SOCI UISP CONSULTA: [WWW.UISP.IT](http://WWW.UISP.IT) OPPURE CHIAMA I SERVIZI AI SOCI TEL. 06439841 O SCRIVI A [serviziaisoci@uisp.it](mailto:serviziaisoci@uisp.it)**